NUOVA LEGGE SULLE TASSE DI BOLLO PORTATA DAL DECRETO REALE 14 LUGLIO...

Italia

NUOVA LEGGE

SULLE

TASSE DI BOLLO

PORTATA DAL DECRETO REALE 14 LUGLIO 1866

VENEZIA
PREMIATO STABILIMENTO NAZIONALE
di Giuseppe Grimaldo
1866

Il numero 3122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della legge del 28 giugno 1866, n.° 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'allegato *B* annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1866;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

TITOLO I.

Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.

Art. 1.

La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nel presente decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo unicamente perchè non assoggettati a tale formalità dalle leggi anteriori, o perchè fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

Art. 2.

Si fa uso di atti e scritti:

1. Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria;

2. Quando si presentano all'uffizio del registro per essere registrati;

3. Quando s' inseriscono in un atto pubblico;

4. Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

Art. 3.

La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale, salvo quanto è specialmente disposto dal successivo art. 39, colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato; quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato, od anche quando sono semplicemente, presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno.

La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 4.

La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.

Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l' impressione di un bollo speciale, o mediante il *visto* per bollo.

Art. 5.

La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato, è di tre specie, cioè quella ordinaria destinata per gli

scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella graduale da impiegarsi per le cambiali ed altri recapiti od effetti di commercio; quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le quietanze non esenti.

Art. 6.

La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali, ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di milimetri 307 e la larghezza di milimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

La carta per i procedimenti davanti i giudici conciliatori consiste in un foglio di qualità eguale, ma avente dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze non esenti è un mezzo foglio di questa stessa carta.

Art. 7.

La carta per le cambiali, effetti o ricapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di milimetri 105 e la larghezza di milimetri 250.

Art. 8.

Il prezzo della carta, fabbricata per conto dello Stato, è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, col bollo a tassa fissa:

Quella d'ordinaria dimensione, secondo la sua destinazione come in seguito:

L.	0 10
»	0 50
»	1 —
»	2 —

Carta graduale per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio:

1.	fino a lire 100		L.	0 15
2.	da oltre lire 100 a 200		»	0 30
3.	id	200 a 300	»	0 45
4.	id	300 a 400	»	0 60
5.	id	400 a 500	»	0 75
6.	id	500 a 600	»	0 90
7.	id	600 a 700	»	1 05
8.	id	700 a 800	»	1 20

9.	id	800 a 900	» 1 35
10.	id	900 a 1000	» 1 50
11.	id	1000 a 2000	» 3 —

e così per i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con un aumento di lire 1 50 per ogni migliaio.

Art. 9.

Le tasse di bollo straordinario sono stabilile per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14	L. 0 50
Da 14 a 20	» 1 —
Da 20 a 30	» 2 —
Per ogni maggior dimensione	» 4 —

In ragione delle somme e dei valori:

Per le cambiali d' un valore non eccedente le lire 1000 la tassa di bollo straordinario, mediante marche da bollo, è stabilita in ragione di centesimi 15 ogni 100 lire con la graduazione di 15 in 15 centesimi; e per quelle di valore superiore a lire 1000 la stessa tassa è stabilita in ragione di lire 1.50 per ogni migliaio di lire.

Sono inoltre stabilite le seguenti tasse di bollo straordinario applicabili nei casi previsti dal presente decreto:

a	L. 0 05
a	» 0 10
a	» 0 50
a	» 1 —
a	» 2 —
a	» 3 —

Art. 10.

Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni minori di 100 lire si computano per un centinaio intiero quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio, che non superano le 1000 lire.

Quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio superiore a lire 1000 sono computate per un migliaio intiero le frazioni minori di lire 1000.

Art. 11.

Un regolamento approvato con altro reale decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto or-

dinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello Stato.

Art. 12.

Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall' amministrazione delle finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal regolamento, e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio dello Stato.

Art. 13.

Per gli atti e scritti per i quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l' apposizione delle marche da bollo, a esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 4, 9, 22 e 27 dell' articolo 20 e dei libri eziandio indicati nel numero 8 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o può applicarsi il bollo straordinario.

Per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio fino a lire 10,000 è facoltativo l' impiego della carta filigranata o delle marche da bollo.

Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplirà col *visto* per bollo.

Art. 14.

L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo con la tassa proporzionale e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidate agli uffizi del bollo e del registro.

Art. 15.

L' apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffizi accennati nell' articolo precedente.

Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffizi le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 3, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, e 30 dell' articolo 20 del presente decreto, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia.

Quanto alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via indicati al § 2 dell' articolo 23 l' apposizione della marca da bollo dovrà essere fatta dagli uffizi doganali.

Art. 16.

Agli atti e scritti che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca se è apposta dall' uffizio sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'uffizio che procede allo annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla madre, per modo che il bollo d' annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell' atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell' atto o scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro.

Nel caso in cui l' atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell' atto o dello scritto.

Le firme saranno poste immediatamente dopo.

Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve d' annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d' una linea.

Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parti d' una o più linee di stampa.

Art. 17.

Se l' atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio, non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell' atto nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 18.

Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli articoli 21 e 23 del presente decreto debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'uffizio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell' articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

TITOLO II.

Degli atti e scritti soggetti al bollo fin dalla loro origine.

CAPO I.

DEGLI ATTI E SCRITTI PER I QUALI È OBBLIGATORIO L' USO DELLA CARTA FILIGRANATA COL BOLLO ORDINARIO.

Art. 19.

È obbligatorio l' uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dal presente decreto.

§. 1.

Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:

1. Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione:

2. Le quietanze o ricevute ordinarie, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non siano espressamente esentate in questo decreto.

§. 2.

Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:

3. Le procure per comparire avanti i pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti si per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, escluse le copie delle sentenze;

4. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai funzionari ed uffizi pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili.

5. Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§. 3.

Saranno scritti sulla carta da una lira:

6. Le private scritture portanti contratti di ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, non che le scritture private contenenti descrizioni, contestazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti segnatarie;

7. Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai notori, esclusi quelli designati ai numeri 3, 21, 22, 23 e 24 del presente articolo, e 36, 37 e 38 del successivo articolo 20;

8. Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai cancellieri, segretari ed altri funzionari e ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri, 3, 21, 22 e 23 del presente articolo, 37 e 38 del successivo articolo 20;

9. Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

10. Le dichiarazioni o scritture d' abbonamento dei dazi o gabelle;

11. Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori, riguardanti affari commerciali;

12. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d' iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli uffizi ipotecari;

13. Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica;

14. Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni delle provincie, dei comuni e degli altri corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;

15. Le copie autentiche degli atti e scritti, i cui originali non siano ritenuti dai notai;

16. Gli estratti dei libri o registri rilasciati autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

17. Oltre quelli accennati al numero 5 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti;

18. Le copie delle sentenze dei pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell' ordine giudiziario;

19. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono, nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi tribunale, collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso, o dalle parti, incominciando dall' atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all' esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

20. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai pretori per commissione o delegazione d'un tribunale o altra autorità giudiziaria superiore.

§ 4.

Saranno scritti sulla carta da due lire:

21. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli origi-

nali e le copie delle procure speciali, per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione, delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o d'autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tali consensi o autorizzazione e dalla legge richiesto.

Le disposizioni in questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai pretori;

22. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

23. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei pretori;

24. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

CAPO II.

ATTI SCRITTI E REGISTRI PER I QUALI LA TASSA DI BOLLO PUÒ ESSERE CORRISPOSTA IN MODO STRAORDINARIO.

Art. 20.

Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del visto per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. I conti o fatture saranno sottoposti alle formalità suddette ed alla tassa relativa prima che sia firmata la quietanza.

I registri, repertorii e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti, non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.

§ 1.

Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:

1. Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengono;
2. Le bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia od appaltati, e le quietanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette o indirette delle provincie e dei comuni, e delle Camere di commercio, ognorachè non si tratti di semplici sovrimposte:
3. Gli stampati o manoscritti qualsiasi che si affiggono al pubblico e che non siano già indicati dal numero 10 del presente articolo, esclusi però gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della provincia, della comunità e della Camera di commercio;
4. I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità;
5. Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate.

§ 2.

Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta:

6. Le note, fatture e conti dei negozianti o esercenti professioni, arti o mestieri, qualunque sia la valuta a cui ammontano e la carta su cui si compilarono, ognora quando voglia apporsi la quietanza in calce dei medesimi;
7. I mandati o assegni a pagare sulle casse delle banche o degli istituti di credito *(chèques)*, a qualunque somma ascendano;
8. Il libro giornale, il libro degli inventari, che a norma delle disposizioni del codice di commercio, sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori dagli istituti di credito e della società industriali e commerciali, i giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed

i libri in genere che possono far prova in giudizio tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tenere case di pegno a norma dei regolamenti rispettivi:

9. I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.

§ 3.

Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta senza riguardo alla dimensione della carta:

10. Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, si giudiziaria che volontaria, ancorchè non contengano sottoscrizione;

11. I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza, e quelli relativi allo stato ed alla condizione delle persone;

12. Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

13. Le petizioni istanze o ricorsi che si presentano alle autorità ed uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto dal § 4, n. 31, di questo articolo;

14. Le bollette per quietanze che non si riferiscono a pagamenti di dazi, o contribuzioni, quando vengano staccate dai registri a madre e figlia, tenuti per conto delle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali, per somme eccedenti le lire trenta;

15. I mandati di pagamenti spediti dalle amministrazioni, corpi o enti indicati al precedente numero, egualmente per somme eccedenti le lire trenta;

16. I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto si per originale che per copia riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione, di cui al n. 37 del presente articolo;

17. I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali;

18. Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti;

19. I repertorii che per legge sono obbligati di tenere i notari ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;

20. I libri delle operazioni che a norma del n. 2 dell'articolo 46 del Codice di commercio debbono tenere gli agenti di cambio, sensali o altri pubblici mediatori;

21. I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del Codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai cancellieri dei tribunali collegiali;

22. I registri degli uffici di conservazione delle ipoteche, cioè registro generale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni, ed annotazioni;

23. Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del *visto* e della approvazione dell'autorità superiore;

24. I registri che in forza della legge e dei regolamenti in vigore sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

25. I registri che gli albergatori, i locandieri e altri sarà esercenti a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

26. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni od obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali;

27. I titoli del debito pubblico dello Stato.

§. 4.

Saranno soggetti alla tassa di lire una senza riguardo alla dimensione della carta:

28. I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

29. Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente decreto;

30. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

31. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

32. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte quando contengono contratti;

33. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;

34. Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

35. Le copie di protesto cambiario.

§ 5.

Saranno soggetti alla tassa di due lire senza riguardo alla dimensione della carta:

36. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente:

37. Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al n.° 21 del precedente articolo quando non voglia farsi uso della carta filigranata.

§ 6.

Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:

38. Gli originali degli atti di protesto cambiario.

§ 7.

Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dello articolo 10:

Cioè:

Fino a decimetri quadrati 14 . . . . L. 0 50
Da 14 a 20 . . . . » 1 —

Da 20 a 30 . . . . » 2 —
Per ogni maggior dimensione . . . . » 4 —

39. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl' ingegneri, architetti, misuratori e periti;

40. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

§ 8.

Saranno soggetti alla tassa proporzionale stabilita dall' articolo 9:

41. Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

TITOLO III.

Degli atti che si possono scrivere su carta libera, ma che devono essere bollati quando ne sia fatto uso.

Articolo 21.

I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termini dei primi tre numeri dell' art. 2:

1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2. I registri, atti scritti e carte nell' interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio, e, trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato;

3. Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato e per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale;

4. I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell' interesse delle rispettive amministrazioni;

5. Gli atti documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati dell' esazione delle imposte devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, e

gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti documenti, e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine;

Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato.

6. I conti dei tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa che si debbano inscrire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

7. Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta: purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione prima che siano autenticati e firmati dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovraccenate;

8. Gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dal presente decreto;

9. Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

10. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11. Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari e per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti;

12. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie ed i comuni;

13. Le note e quietanze per elemosine o per collette in favore de'poveri, o per scopo esplicito e definito di beneficenza;

14. Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un istituto qualunque di benificenza;

15. Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari, purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime;

16. I mandati di pagamento spediti a favore degl'impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza quando anche separata;

17. Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza;

18. Le requisitorie e conclusioni del Pubblico Ministero;

19. Le copie o estratti dei processi verbali delle deliberazioni delle comunità e di altre pubbliche ammistrazioni che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del *visto* o del decreto di approvazione;

20. I mandati di pagamenti anche collettivi rilasciati dai corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30, per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie parimente non eccedenti le lire 30, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non formino *a conto*, e residuo di maggiori somme o valori;

22. Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze, o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23. Le fedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

24. Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffizi di stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati di ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento;

25. Gli atti tutti relativi allo stato civile accennati al numero 16 dell'articolo 20 che riguardano le persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse;

26. I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, purchè quanto alle pensioni già liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

27. I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare debbano gl'inscritti presentare per ottener la esenzione o la dispensa del servizio militare purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28. I certificati di sofferto vaiuolo, e subita vaccinazione;

29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di pietà, dai Monti o società di soccorso, e dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilità anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31. I dispacci telegrafici, benchè relativi a contratti;

32. Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. 22.

Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbano essere bollati, soggiaciono alle tasse di lire 0 10, qualora se ne voglia fare uso davanti i giudici conciliatori; di lire 0 50 se davanti i pretori, e di lire 1, in tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 2.

Si eccettuano gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 e 32 che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi dieci.

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO IV.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso.

Art. 23.

Sono soggetti a bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'articolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero:

§ 1.

Colla tassa porporzionale determinata dall'articolo 9:

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

§ 2.

Colla tassa fissa di una lira:

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§ 3.

Colla tassa determinata dall'articolo 9 in ragione della dimensione della carta:

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 21 e 22

dell'articolo 19 ed ai numeri 37 e 38 dell'articolo 20 ai quali tanto per gli originali quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

TITOLO V.

Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo al verificarsi dei casi previsti dal presente decreto.

Art. 24.

È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziarii interessanti persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri.

Questa facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatorii e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al benefizio dei poveri, non potrà però aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati; rimanendo in ogni caso escluso il benefizio della esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti, già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto.

Art. 25.

Nei tre mesi del giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale siano state interessate le amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, dalle parti non ammesse alla gratuita clien-

tela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

TITOLO VI.

Degli atti e scritti esenti da bollo senza diritto di ripetizione.

Art. 26.

Sono esenti dal bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa:

1. Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni;

2. Gli atti e scritti riguardanti il servizio della guardia nazionale;

3. I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;

4. Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziarii e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità dagli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato e della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5. Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione:

6. I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi regolamenti;
7. I buoni del tesoro od i vaglia postali.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 27.

Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a'termini dell'articolo 6 del presente decreto, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non potrà contenere più di centoventi linee.

Art. 28.

È proibito:

1. Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;
2. Di fare uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;
3. Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso;
4. Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;
5. Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;
6. Di opporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni del presente decreto;
7. Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo.

Art. 29.

Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici, ognorachè di concerto

con la direzione provinciale delle tasse sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

Art. 30.

Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

Art. 31.

È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

Art. 32.

Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1. Gl'inventari, processi verbali, ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2. Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i riferti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

3. Le deliberazioni delle comunità e gli atti dei corpi amministrati, e i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori:

4. I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5. Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

6. Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito, portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale e quelle dei relativi interessi ed annualità;

7. Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio, e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico, sugli ordini di pagamento e sui conti e fatture dei negozianti;

8. Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spe-

diti sui fondi dei comuni, delle provincie e di altri corpi morali;

9. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10. I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11. Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

12. Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15. Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17. Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionarii e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè, riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19. Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate al numero 2 dell'articolo 19 ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 10 in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumolo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 10 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo.

Art. 33.

La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.

Art. 34.

Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

Art. 35.

È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciale se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore del bollo e del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Art. 36.

I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Le polizze di carico e le lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario commissionario.

Art. 37.

Gli uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura che non fossero muniti del bollo prescritto.

Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove non ri-

sulti loro che siano munite del bollo prescritto le polizze e le lettere di vettura, da cui i carichi medesimi debbono essere accompagnati.

Saranno però i suddetti impiegati, o preposti, tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la semplice marca da bollo se le merci provengono dall'estero; e, se le merci provengono dall'interno, venga inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all' articolo 47.

Art. 38.

Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

Il pagamento sarà eseguito a semestri scaduti.

Parimente le società concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori e delle merci quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli agenti finanziarii, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà stato in meno o in più pagato.

Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione del presente decreto i rappresentanti delle società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell' attivazione sino ai 31 dicembre dell' anno in

corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.

Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea, si osserveranno le norme ordinarie, calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.

I biglietti, o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 4 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle società anonime, e tassati giusta le disposizioni del numero 26 del citato articolo 20.

Art. 39.

Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all'ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa proporzionale. Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa proporzionale in ragione della somma espressa nella cambiale.

La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa proporzionale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo quando la prima e quella per duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

Art. 40.

Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate acccettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni.

Art. 41.

La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto prescritta dall'articolo 260 del Codice di commercio non potrà essere eseguita dai notari ed uscieri se non sulla presentazione dell'originale ricapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del *visto* per bollo suppletivo, a norma delle disposizioni del presente decreto.

I notari e gli uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto nello ammontare della tassa di bollo pagata per il recapito loro esibito; e quando il recapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'ufficio che avrà apposto la marca, od il *visto* e la data della apposizione.

Art. 42.

Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questo decreto, e principalmente quello che la tassa e la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso sono assolutamente nulli e come non avvenuti.

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcune delle disposizioni del presente decreto, non potranno essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca, o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

L'apposizione del bollo straordinario, della marca e del *visto* per bollo, a seconda dei casi previsti del presente decreto, dovrà essere eseguita esclusivamente dai ricevitori del bollo o registro, i quali dovranno espressamente attestare del pagamento anche delle multe da specificarsi in appresso.

Art. 43.

È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di dare provve-

dimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente decreto.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, causidici, patrocinatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatorii.

Tuttavia, se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori; semprechè però resti in cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all'uffizio del registro.

TITOLO VIII.

Della competenza nei giudizi del procedimento e delle pene.

Art. 44.

Le controversie e le contravvenzioni in materie di tasse di bollo saranno conosciute e decise dal tribunale civile nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse si procederà sommariamente.

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 45.

Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni al presente decreto:

1. Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e

il girante, anche il possessore delle cambiali e degli affetti negoziabili, e tutti coloro che li riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare;

2. I notari, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero;

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione;

3. Tutti coloro che faranno uso nel senso di questo decreto di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente.

Oltre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati;

4. I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5. Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti;

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

6. I negozianti e bottegai, per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti dalle loro botteghe.

Art. 46.

Le contravvenzioni al presente decreto dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare, di questa circostanza, ed i giudici, occorrendo dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura, per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

Non vi sarà contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta, nè supplire altrimenti, atteso la urgenza; conchè però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato dentro tre giorni all'uffizio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

Art. 47.

I contravventori al presente decreto potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del proferimento della sentenza, al tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate, o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti del verbale.

Art. 48.

Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 49.

Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 50.

S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. 51.

Gl'impiegati ed agenti delle tasse e del demanio della sicurezza pubblica e delle dogane, sono specialmente incarica-

ti nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questo decreto e di accertarne le contravvenzioni.

Tutti gli atti funzionari tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati o trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, se si trattasse di scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle autorità ed uffizi pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Art. 52.

I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri, registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, e qualunque funzionario od amministratore pubblico dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte, agli agenti indicati nel precedente articolo, che muniti di speciale autorizzazione amministrativa loro si presentassero o ne facessero richiesta. I causidici dovranno permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri.

In caso di rifiuto, l'agente richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigranata o bolli falsificati e degli istrumenti atti alla falsificazione.

Art. 53.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto incorreranno nelle seguenti pene:

1. Di lire 50 i giudici, cancellieri od altri funzionari dell' ordine giudiziario, gli uffiziali del Governo e delle pubbliche amministrazioni, gli archivisti, notari, avvocati, procuratori, ministri del censo, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni;

2. Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o re-

capiti di commercio soggetti a tassa proporzionale, tutti coloro che a norma delle disposizioni del presente decreto sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie;

Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata;

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25;

3. Di lire 50 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi;

4. Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualunque pretesto alle disposizioni dell'articolo 52;

5. Di lire 25 gli uscieri, cursori, servienti e messi nell'esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena maggiore.

Art. 54.

L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse o multe dovute.

Art. 55.

Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori al presente decreto saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questo decreto.

Art. 56.

Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette:

1. Chi avrà contrafatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dal presente decreto, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istromenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti;

2. Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

Art. 57.

Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

Art. 58.

Sarà punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

Art. 59.

Le tasse di bollo stabilite dal presente decreto saranno soggette all' aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, numero 362, e 14 agosto 1862, numero 762.

Saranno tuttavia eccettuate dall' aumento sopraindicato le tasse di bollo applicabili ai biglietti, per trasporto di merci e viaggiatori, alle note, fatture o conti quietanzati, ed ai *chèques* di che ai numeri 4 6 e 7 dell' articolo 20; saranno eccettuate anche le tasse di 10 centesimi.

Art. 60.

Il presente decreto andrà in osservanza il 1 ottobre 1866, e da quel giorno s' intenderanno abrogate le disposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in leggi speciali o riguardanti altre materie.

Non sono tuttavia abrogate le disposizioni dell' articolo 25 della legge 21 aprile 1862, numero 588, relative all'abbuonamento al bollo per taluni atti delle società e compagnie di assicurazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOIA.

A. SCIALOJA.